



**CAMERA ARBITRALE
DI VENEZIA**

REGOLAMENTO DEGLI ARBITRATI

In vigore dal 15.06.2023

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di arbitrato e quelli di cui al successivo Titolo VIII, che le parti intendono instaurare per la definizione delle loro controversie, mediante apposito accordo arbitrale che faccia riferimento alla "Camera Arbitrale di Venezia" o alla "Corte Arbitrale di Venezia", o equipollente, o al suo Regolamento. Ai fini del presente Regolamento, per accordo arbitrale si intende l'accordo, separato o contenuto in un contratto o in uno scambio di lettere o altri mezzi di comunicazione, inclusi documenti informatici, in forza del quale le parti sottopongono ad arbitrato ogni controversia insorta o che possa insorgere tra loro.

2. La Camera Arbitrale di Venezia può fungere da autorità di nomina e/o amministrare arbitrati, anche ai sensi del Regolamento UNCITRAL, qualora le parti abbiano così previsto nell'accordo arbitrale.

3. Qualora manchi la convenzione arbitrale o se essa non contenga anche uno solo dei riferimenti indicati al punto 1 del presente articolo, la parte che intenda, in ogni caso, instaurare un procedimento arbitrale sottoposto al Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia, può farne richiesta mediante domanda di arbitrato da depositare presso la Camera Arbitrale, in base all'art. 10 del Regolamento. In caso di mancata adesione della controparte a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la Segreteria informa la parte richiedente che l'arbitrato non può avere luogo e ne indica il motivo.

4. La stipulazione della clausola o dell'accordo arbitrale, implica la piena conoscenza e accettazione dello Statuto e del Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia, denominata in seguito Camera Arbitrale.

Art. 2 – Norme applicabili al procedimento

1. Il procedimento arbitrale è retto dalle regole stabilite di comune accordo dalle parti, dal Regolamento e, in subordine, da quelle stabilite dall'Arbitro unico o dal Collegio arbitrale, di seguito indicati sia in composizione monocratica sia collegiale come "Arbitro".

2. E' fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.

3. In ogni caso, deve essere rispettato ed attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

Art. 2-bis – Arbitrato in materia societaria

Ferme restando le norme del presente Regolamento, in quanto compatibili, nel caso di arbitrato promosso in conseguenza di clausola compromissoria statutaria di cui all'articolo 838-bis c.p.c, la domanda di arbitrato proposta dalla società o nei suoi confronti andrà depositata presso il registro delle imprese a cura e spese della parte istante e/o dell'amministratore e/o legale rappresentante della società.

Nel procedimento arbitrale così promosso, l'intervento di terzi a norma dell'art.105 c.p.c. nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 c.p.c. è ammesso fino alla prima udienza di trattazione avanti all'Arbitro, con conseguente proroga dei termini di deposito del lodo, in applicazione dell'art.33 del presente Regolamento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 del presente Regolamento in tema di provvedimenti cautelari, in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, all'Arbitro compete il potere di disporre con ordinanza la sospensione dell'efficacia della delibera.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano gli articoli 838-bis e seguenti del Capo VI-bis c.p.c.

Art. 3 - Sede dell'arbitrato

1. La sede dell'arbitrato è fissata nella sede della Camera Arbitrale in Venezia, in difetto di diversa concorde indicazione delle parti.

2. L'Arbitro, se le parti concordano e tenuto conto di ogni altra circostanza, può stabilire una diversa sede, in deroga al punto 1, anche per singole attività processuali. Può, altresì, utilizzare la videoconferenza per riunioni ad udienze con le parti e/o gli altri soggetti del procedimento.

Art. 4 - Lingua dell'arbitrato

1. Nella domanda e nella risposta introduttive del giudizio arbitrale, se non già pattuito nella convenzione di arbitrato, le parti indicano la lingua in cui deve svolgersi il procedimento. In mancanza, la scelta spetta

all'Arbitro tenuto anche conto della lingua in cui è stato redatto il contratto che ha originato la controversia e di quella usata dalle parti nel corso del loro rapporto, con particolare riguardo alla corrispondenza tra loro intercorsa.

2. L'Arbitro può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

Art. 5 - Albo degli arbitri

La Camera Arbitrale predispose un Albo degli Arbitri nel quale potranno essere scelti l'Arbitro e l'Arbitratore, ed il Perito.

Art. 6 - Rappresentanza delle parti

Le parti possono stare in giudizio personalmente o attraverso rappresentanti muniti dei necessari poteri, e possono essere assistite da professionisti cui abbiano conferito procura alle liti, che dovrà essere depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale.

Art. 7 – Comunicazioni, notificazioni e termini

1. Per le comunicazioni di qualsiasi genere, incluse le notifiche di atti o provvedimenti, possono essere impiegati tutti i mezzi che, per esigenze di rapidità, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purché consentano la prova del ricevimento della comunicazione e la identificazione del mittente.

2. La comunicazione di un atto si intende validamente effettuata nel giorno e nel luogo in cui risulta eseguita la consegna all'indirizzo del destinatario, a mezzo di una delle forme previste al comma precedente.

Nel computo dei termini viene escluso il giorno iniziale.

Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

3. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal giorno 1 agosto al giorno 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione del periodo di sospensione.

4. I termini fissati dalla Segreteria e dall'Arbitro sono perentori, salva loro diversa indicazione. L'Arbitro può prorogare, prima della scadenza, i termini da esso fissati per giustificati motivi o con il consenso di tutte le parti.

Art. 8 - Atti e documenti del procedimento

1. Le parti devono depositare in forma cartacea o in via digitale presso la Camera Arbitrale ogni atto. Nel caso di deposito di documenti in forma cartacea le parti devono depositare presso la camera arbitrale tante copie degli atti e degli allegati quante sono le parti e gli arbitri.

2. La Segreteria cura la trasmissione ad ogni parte e all'Arbitro, di copia di tutti gli atti e della relativa documentazione depositata da ciascuna parte con ogni mezzo idoneo alla loro ricezione inclusa la forma digitale.

Art. 9 - Obbligo di riservatezza

1. La Camera Arbitrale, gli Arbitri, i Consulenti Tecnici d'ufficio, il Consiglio Arbitrale, i Consulenti di parte e le parti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in relazione a qualsiasi notizia o informazione, inerente allo svolgimento e all'esito della procedura, incluso il lodo.

2. Le parti possono autorizzare espressamente la Camera Arbitrale alla pubblicazione dei lodi, integralmente oppure resi totalmente anonimi quanto alle parti e ai soggetti intervenuti nella procedura.

TITOLO II - INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

Art. 10 - Domanda di arbitrato

TITOLO II - INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

1. La parte che intende promuovere il procedimento deve proporre la relativa domanda con atto, dalla medesima sottoscritto o sottoscritto da altro soggetto a ciò incaricato con apposita procura scritta, indirizzato all'altra parte e alla Segreteria della Camera Arbitrale, contenente:

- a. nome, denominazione, indirizzo o sede legale delle parti ed elezione di domicilio per le comunicazioni e notificazioni;
- b. l'atto che contiene la clausola o il compromesso arbitrale o, nel caso indicato all'art. 1 punto 3 del Regolamento, la richiesta alla controparte di aderire all'arbitrato della Camera Arbitrale;
- c. l'esposizione dei fatti sui quali è fondata la domanda, corredata dall'allegazione di documenti e, per quanto possibile, l'importo preteso ed il rimedio richiesto;
- d. la nomina dell'arbitro prevista dalla convenzione arbitrale con le sue generalità e l'invito all'altra parte di nominare il proprio Arbitro, oppure l'espressa richiesta che la controversia venga affidata all'Arbitro unico, se ciò è consentito dalla convenzione arbitrale;
- e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova;
- f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento nonché sulla sede e sulla lingua

- dell'arbitrato;
- g. la procura alle liti al proprio difensore.
2. Copia della domanda deve essere trasmessa all'altra parte a cura della Segreteria, nelle forme di cui all'art. 7 del presente Regolamento, entro 8 giorni lavorativi dalla data del deposito.
3. Su richiesta dell'attore, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario o PEC (posta elettronica certificata) o raccomandata a/r o a mezzo di corriere con avviso di ricezione. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera dell'attore.
4. La controversia si considera sottoposta ad arbitrato nel momento in cui la domanda è stata regolarmente inviata alla parte convenuta.

Art. 11- Formazione del fascicolo

La Segreteria forma il fascicolo del procedimento, cui assegna un numero d'ordine per anno ed annota gli estremi dello stesso nel registro cronologico sotto la data di ricevimento della domanda.

Art. 12 – Risposta alla domanda di arbitrato

1. La parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deve far pervenire alla Segreteria, che ne trasmetterà copia alla parte richiedente entro 8 giorni lavorativi dalla data del deposito, la propria risposta avente il seguente contenuto:
- a. nome, denominazione, indirizzo o sede legale del convenuto ed elezione di domicilio per le comunicazioni e notificazioni;
 - b. le proprie difese ed istanze;
 - c. eventuali domande riconvenzionali e il relativo valore economico;
 - d. la nomina dell'Arbitro o le indicazioni utili sul numero degli Arbitri e sulle modalità della loro scelta;
 - e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti;
 - f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento nonché sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
 - g. il nome del rappresentante della parte convenuta, nonché il suo indirizzo ed ogni dato utile al suo reperimento ai fini del procedimento arbitrale;
 - h. la procura alle liti al proprio difensore;
 - i. la convenzione arbitrale o, nel caso dell'art. 1, punto 3, l'espressa accettazione dell'arbitrato proposto.
2. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, o PEC (posta elettronica certificata) o raccomandata a/r o a mezzo di corriere con avviso di ricezione. Il convenuto può anche trasmettere direttamente l'atto di risposta all'attore, fermo restando il deposito dell'atto stesso presso la Segreteria.
3. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 13- Domande riconvenzionali

Qualora la parte convenuta formuli nella propria memoria domande riconvenzionali, la parte attrice potrà svolgere la propria difesa nel termine di giorni 30 dal ricevimento della memoria stessa, che le perverrà a cura della Segreteria. La Segreteria trasmette le memorie di replica dell'attore al convenuto entro 8 giorni lavorativi dalla data del deposito.

TITOLO III - L'ARBITRO

Art. 14- Nomina dell'Arbitro

1. Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale, in difetto delle quali le controversie sono decise da un Arbitro unico o da un Collegio di tre o più Arbitri purché in numero dispari. Salva diversa previsione nella convenzione arbitrale, per l'ipotesi di Collegio Arbitrale, ciascuna parte nomina un Arbitro e il Consiglio Arbitrale nomina il terzo Arbitro con funzioni di Presidente. In assenza di una previsione specifica ad opera delle parti sul numero degli Arbitri, decide un Arbitro unico nominato dal Consiglio Arbitrale.
2. Nel caso in cui le parti non abbiano nominato l'Arbitro o gli Arbitri nel termine eventualmente assegnato dalla Segreteria, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale. Tale disposizione si applica anche qualora gli Arbitri nominati dalle parti omettano di nominare il Presidente del Collegio arbitrale. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di Arbitri, il Collegio è composto da quel numero più uno con funzioni di Presidente.
3. Se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale Arbitro unico o quale Presidente del Collegio Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.
4. In tutti i casi in cui, per previsione di legge fosse obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più Arbitri, a tutte le nomine necessarie provvederà il Consiglio Arbitrale.

5. Pluralità di parti:

a) nell'ipotesi di arbitrato con più di due parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale, in assenza di previsioni specifiche nella convenzione arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli Arbitri, il Consiglio Arbitrale nomina direttamente un Collegio di tre Arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente;

b) in presenza, invece, di previsioni specifiche nella convenzione arbitrale o di situazioni di fatto che portino ad un Collegio di più di tre Arbitri, il Consiglio Arbitrale provvede a tutte quelle nomine che permettano, in ogni caso, di pervenire ad un numero dispari di Arbitri.

6. In tutti i casi in cui provvede il Consiglio Arbitrale, la nomina avviene nel rispetto di criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza.

Art. 15 - Controversie connesse

1. Qualora, prima della costituzione dell'Arbitro, siano proposte controversie tra loro connesse, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale, autorizzando la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.

2. Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Consiglio Arbitrale dispone che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.

3. L'Arbitro investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.

Art. 16- Accettazione dell'incarico

1. Colui che accetta la nomina ad Arbitro, sia egli nominato dalla parte, dagli altri Arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, deve dichiarare espressamente di impegnarsi a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e nel rispetto del Codice Deontologico allegato.

2. Il Codice Deontologico si applica anche al Consulente Tecnico.

3. L'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro deve pervenire alla Segreteria in forma scritta, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina. In difetto, la nomina si intende non accettata.

4. Con l'accettazione, l'Arbitro deve rendere, a pena di nullità, apposita dichiarazione nella quale indica ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, 1 comma, c.p.c., ovvero la relativa insussistenza.

L'arbitro deve rinnovare tale dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute.

6. Alla nomina di un nuovo Arbitro, in sostituzione di quello che non ha accettato l'incarico o si è astenuto, provvede la parte, se da questa era stato nominato, nel termine di 6 giorni dalla comunicazione della mancata accettazione. Se l'Arbitro è stato nominato dal Consiglio Arbitrale, quest'ultimo provvede nel medesimo termine di cui sopra alla nuova nomina.

7. Il Consiglio Arbitrale ratifica o meno la nomina dell'Arbitro di parte. Ove non ratificata, con istanza motivata il Consiglio Arbitrale invita la parte a provvedere alla nomina di altro Arbitro nel termine di 8 giorni. In difetto di adempimento, provvederà il Consiglio Arbitrale.

Art. 17 - Ricusazione, rinuncia e impedimento dell'Arbitro

1. Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro, o da quando la parte che non ha nominato l'Arbitro venga a conoscenza di circostanze di ricusazione, la parte che ne ha interesse, a pena di decadenza, può presentare alla Segreteria una dichiarazione motivata di ricusazione dell'Arbitro.

2. Sull'istanza di ricusazione provvede il Consiglio Arbitrale entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, dopo aver sentito l'Arbitro e aver dato agli altri Arbitri e all'altra parte la possibilità di fare le proprie osservazioni.

3. Il provvedimento del Consiglio Arbitrale viene comunicato alle parti e agli Arbitri.

Art. 18 – Sostituzione dell'Arbitro

1. L'Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo Arbitro nelle seguenti ipotesi:

a. l'Arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;

b. il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'Arbitro;

c. il Consiglio Arbitrale rimuove l'Arbitro per violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;

d. l'Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

2. Il Consiglio Arbitrale può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste al punto 1, eventualmente estendendo il termine per il deposito del lodo.

3. Il nuovo Arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'Arbitro da sostituire. Se l'Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.

4. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

5. In caso di sostituzione dell'Arbitro, il nuovo Arbitro può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

TITOLO IV - IL PROCEDIMENTO

Art. 19 – Principi processuali

Il giudizio si svolge ritualmente e secondo diritto, eccetto il caso in cui le parti chiedano espressamente che l'Arbitro decida secondo equità e la materia del contendere lo consenta secondo le leggi vigenti.

Art. 20 - Trasmissione degli atti e udienza

1. La Segreteria trasmette all'Arbitro gli atti introduttivi depositati dalle parti, con tutti i documenti allegati, solo dopo il versamento del fondo iniziale previsto all'art. 35.
2. Non appena ricevuto il fascicolo della causa dalla Segreteria, l'Arbitro, entro 10 giorni, fissa la data dell'udienza e convoca le parti. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. In ogni caso, ai fini della decorrenza del termine per la pronuncia del lodo, l'Arbitro si costituisce alla prima udienza, o alla data di emanazione del provvedimento di fissazione dei termini per le memorie e altri incumbenti.

Art. 21 - Competenza arbitrale

Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.

Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise in arbitrato le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807 c.p.c.

L'eccezione di incompetenza dell'Arbitro deve essere proposta nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

Sull'eccezione, e su qualsiasi altra questione relativa all'esistenza, efficacia o validità della convenzione arbitrale, decide l'Arbitro con proprio provvedimento parziale o definitivo.

Art. 22 – Poteri dell'Arbitro

1. L'Arbitro, quando la natura della controversia lo consenta e a meno che ciò non sia stato esplicitamente escluso nella convenzione arbitrale, esperisce il tentativo di conciliazione, anche invitando le parti in mediazione presso la Camera Arbitrale, che può essere ripetuto in ogni momento nel corso del giudizio.
2. Qualora le parti trovino un accordo, dello stesso viene redatto processo verbale. Le parti possono chiedere all'Arbitro, precisando all'uopo conclusioni conformi, di recepire l'accordo nel lodo definitivo. Qualora la conciliazione non esaurisca la materia del contendere, il procedimento arbitrale prosegue per la definizione dei restanti punti della controversia.
3. L'Arbitro deve, in ogni caso, assegnare alle parti un termine, qualora sia richiesto dalle circostanze specifiche del caso, entro il quale presentare tutte le proprie difese, eccezioni ed i mezzi di prova che ritengono rilevanti.
4. L'Arbitro può sentire le parti ed ammettere, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene più opportuni, nel rispetto del contraddittorio e del diritto delle parti alla difesa. Può procedere a sopralluoghi e, se necessario, nominare Consulenti Tecnici d'Ufficio, come previsto al successivo art. 27.
5. L'Arbitro, investito di più procedimenti pendenti, può disporre la loro riunione per ragioni di connessione, se la natura e lo stato dei procedimenti lo consente.
6. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, l'Arbitro può disporre la separazione.

Art. 22-bis Provvedimenti cautelari e urgenti

1. Ove la convenzione arbitrale sia stata conclusa dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento e salvo diverso accordo, gli arbitri potranno pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
2. Su istanza di parte l'Arbitro può provvedere senza sentire l'altra parte, qualora il ritardo della convocazione della medesima possa provocare grave pregiudizio alle ragioni dell'istante. In tal caso, l'Arbitro, con lo stesso provvedimento, fissa nei successivi 10 giorni udienza per la discussione in contraddittorio tra le parti, concedendo eventuale termine per il deposito di memorie. Entro i successivi 5 giorni, se non provvede direttamente all'udienza, l'Arbitro, con ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.
3. In ogni caso, l'Arbitro può subordinare la concessione di un provvedimento cautelare o urgente alla prestazione di idonea garanzia da parte del richiedente, fermo restando che nell'accettare il presente Regolamento le parti esprimono il loro accordo a dare sempre pronta esecuzione ai provvedimenti cautelari che dovessero essere pronunciati dall'Arbitro.
4. L'eventuale proposizione di una domanda cautelare dinanzi alla competente autorità giudiziaria non comporta rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato.

Art. 22–ter Arbitro d’urgenza

1. In applicazione del precedente articolo, ciascuna parte, assieme alla domanda di arbitrato, può chiedere alla Camera Arbitrale di procedere alla nomina di un Arbitro “d’urgenza” per l’adozione dei provvedimenti cautelari e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili.
2. Entro 5 giorni dal deposito dell’istanza di cui sopra, che deve contenere l’indicazione delle parti e della convenzione arbitrale, gli elementi in fatto e le ragioni di diritto a fondamento della richiesta, e l’attestazione del pagamento in base alla tariffa allegata, la Camera Arbitrale nomina l’Arbitro d’urgenza e ne raccoglie l’accettazione e la dichiarazione di indipendenza.
3. L’Arbitro così nominato, entro 10 giorni dalla accettazione fissa udienza in contraddittorio delle parti e, se ritiene manifestamente fondata l’istanza, dispone con ordinanza le misure cautelari, urgenti e provvisorie richieste, se del caso subordinando la concessione di ogni provvedimento a idonea garanzia
4. Fermo restando che ciascuna parte può recusare l’arbitro come sopra nominato entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina e/o accettazione o dalla successiva conoscenza del motivo di ricusazione e che l’accoglimento dell’istanza di ricusazione rende inefficace l’eventuale provvedimento assunto dall’Arbitro d’urgenza, e fermo restando altresì la reclamabilità avanti al giudice ordinario dell’ordinanza cautelare emessa ai sensi del presente articolo, ciascuna parte può chiedere, nel corso del successivo procedimento arbitrale, la revoca e/o la modifica della medesima ordinanza cautelare.
5. L’Arbitro d’urgenza assumerà le funzioni di Arbitro unico e/o Presidente del Collegio arbitrale nella fase arbitrale successiva della controversia cui l’istanza si riferisce, salvo diversa previsione stabilita dalle parti nella convenzione arbitrale, nel quale caso l’Arbitro d’urgenza terminerà il proprio incarico al momento dell’accettazione dell’Arbitro e/o del Collegio che sarà nominato in conformità alla suddetta convenzione.

Art. 23 – Udienze, verbali e comunicazioni

1. Salvo diverso accordo delle parti, l’Arbitro dispone per iscritto della fissazione di udienza, dei termini per il deposito degli atti e documenti e di ogni altro provvedimento, concedendo alle parti congruo preavviso.
2. Se una parte è assente all’udienza senza giustificato motivo, l’Arbitro, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all’udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, l’Arbitro provvede ad una nuova convocazione.
3. Di ogni udienza e attività svolta dall’Arbitro, si redige verbale, copia del quale deve, di volta in volta, essere consegnata alle parti e trasmessa alla Segreteria presso la quale, esaurito il procedimento, rimarrà depositato l’originale.
4. La Segreteria deve dare tempestiva comunicazione alle parti di ogni atto del procedimento.
5. I verbali delle udienze sono firmati dall’Arbitro, dalla Segreteria e dalle parti o dai loro rappresentanti. In caso di Collegio Arbitrale, tutti i componenti del Collegio devono sottoscrivere il documento di cui sopra. I provvedimenti emessi dall’Arbitro fuori udienza sono sottoscritti dallo stesso arbitro o dal Presidente in caso di Collegio.

Art. 24 – Ordinanze dell’Arbitro

1. Salvo quanto previsto per il lodo, l’Arbitro decide con ordinanza anche a contenuto cautelare od urgente, ove ciò non sia vietato da norme inderogabili di legge.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli Arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del Collegio Arbitrale.
4. Le ordinanze dell’Arbitro sono revocabili.

Art. 25 – Inattività della Parte

1. Qualora la parte convenuta ometta di costituirsi, salva l’ipotesi di cui all’art. 1, punto 3, l’Arbitro, anche se di sua spettanza, verrà nominato dal Consiglio Arbitrale e procederà in sua assenza. In tale ipotesi si applica l’art. 23, punto 4.
2. Qualora la parte convenuta si costituisca ma ometta di indicare il nominativo dell’arbitro di sua spettanza e la controversia non sia riferibile ad arbitro unico, l’arbitro verrà nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se entro il termine fissato dall’Arbitro:
 - a) una delle parti ometta di svolgere le proprie attività processuali senza addurre motivi sufficienti per giustificare tale omissione, l’Arbitro dispone, con ordinanza, la continuazione del procedimento;
 - b) una delle parti, debitamente notificata in conformità al presente Regolamento, non compare ad un’udienza senza giustificato motivo, l’Arbitro è legittimato a proseguire il procedimento;
 - c) una delle parti, debitamente invitata a produrre nuove prove documentali non vi provveda nel termine fissato, senza giustificato motivo, l’Arbitro può emettere il lodo sulla base delle prove già acquisite.

Art. 26 – Istruzione probatoria

1. L’Arbitro può interrogare le parti e assumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

2. L'Arbitro valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. L'Arbitro deve assumere le prove direttamente, salva la facoltà per il Collegio Arbitrale di delegare un proprio membro all'assunzione diretta, oppure assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposta a quesiti nel termine stabilito dallo stesso arbitro.
4. Se un testimone rifiuta di comparire davanti all'Arbitro esso può richiedere al Presidente del Tribunale della sede dell'arbitrato che ne ordini la comparizione. In tal caso, il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza dell'Arbitro alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza. Il Consulente Tecnico d'Ufficio o i Consulenti Tecnici d'Ufficio potranno essere successivamente nominati dall'Arbitro con propria ordinanza.

Art. 27 – Consulenza tecnica

1. L'Arbitro può nominare uno o più Consulenti Tecnici d'ufficio o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
2. Il Consulente Tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli Arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricsuzione prevista per gli Arbitri.
3. Il Consulente Tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati Consulenti Tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei Consulenti Tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i Consulenti Tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
5. Camera Arbitrale dispone di un Elenco dei Consulenti Tecnici, di provata esperienza e capacità, nel quale può essere scelto il professionista ritenuto più idoneo all'incarico.
6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 36, l'Arbitro potrà determinare un anticipo a carico di una o entrambe le parti.

Art. 28 – Domande nuove

1. L'Arbitro decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito;
 - b) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, l'Arbitro garantisce il contraddittorio rispetto alle domande nuove.

Art. 29 – Transazione e rinuncia agli atti

Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando l'Arbitro, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

Art. 30 - Natura confidenziale delle divulgazioni fatte durante l'arbitrato

Le prove documentali o di altra natura, fornite da una delle parti o da un testimone durante l'arbitrato, sono considerate confidenziali. Nella misura in cui non siano già di pubblico dominio, tali informazioni non possono essere usate o divulgate per un qualsiasi motivo a terzi da una parte senza il consenso dell'altra parte o d'ordine del Tribunale competente. E' fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9.

TITOLO V – IL LODO

Art. 31 – Lodo arbitrale

1. L'Arbitro deve depositare il lodo nel termine di giorni 180 dalla sua costituzione. L'Arbitro, oltre al lodo definitivo, può emettere lodi non definitivi o parziali, anche a contenuto cautelare ove ciò sia consentito dalla legge applicabile o previsto nella convenzione arbitrale o su concorde istanza delle parti. In caso di emissione di lodi parziali, l'Arbitro può condizionare l'esecuzione del medesimo alla prestazione di adeguata garanzia della parte a favore della quale il lodo parziale è stato emesso.
2. Il lodo è deliberato dall'Arbitro unico o dal Collegio Arbitrale, a maggioranza dei voti degli Arbitri riuniti in conferenza personale, ed è redatto in forma scritta.
Su questioni procedurali, qualora vi sia espressa autorizzazione da parte del collegio arbitrale, la decisione viene presa autonomamente dal Presidente del collegio.
3. Il lodo deve essere sottoscritto dall'Arbitro unico o da ciascun componente del Collegio arbitrale, anche in tempi e luoghi diversi, purché di ogni sottoscrizione sia indicato il luogo, giorno, mese ed anno nel quale la firma è stata apposta.
Qualora uno dei componenti del Collegio Arbitrale non voglia o possa sottoscrivere il lodo, tale circostanza dovrà essere espressamente dichiarata nel lodo stesso, eventualmente motivandola.

Art. 32 – Contenuto del lodo

1. Il lodo, redatto per iscritto, deve pronunciarsi su tutte le domande delle parti, dando adeguata ed esauriente

motivazione della decisione.

2. Il lodo deve contenere:

- a. l'indicazione del nome degli Arbitri;
- b. l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- c. l'indicazione della convenzione arbitrale e delle domande delle parti;
- d. l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
- e. il dispositivo;
- f. l'indicazione della sede dell'arbitrato o del luogo o del modo in cui è stato deliberato;
- g. la sottoscrizione di tutti gli Arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta;
- h. la liquidazione delle spese del procedimento e la ripartizione di esse tra le parti con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale e la decisione sulle spese di difesa sostenute dalle parti.

2. Il Consiglio Arbitrale segnala agli Arbitri, che richiedano l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti dal Regolamento.

3. L'Arbitro deve depositare il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti, più uno che rimane depositato presso la Camera Arbitrale.

4. La Segreteria trasmette il lodo a ciascuna parte, in via telematica o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione entro 10 giorni dal deposito.

Art. 33 – Proroga dei termini

Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine di cui all'art. 31 punto 1 è prorogato fino a 180 giorni nei seguenti casi:

- a. se devono essere assunti mezzi di prova;
- b. se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
- c. se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
- d. se è modificata la composizione del Collegio Arbitrale o è sostituito l'Arbitro unico;
- e. se l'Arbitro dispone la chiamata in causa del terzo;
- f. se l'Arbitro dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione in quanto condizione di procedibilità ai sensi del d.lgs. 28/2010.

Art. 34- Correzione del lodo

1. La parte può, entro 30 giorni dal ricevimento del lodo, mediante istanza diretta all'Arbitro con copia alla Camera Arbitrale e all'altra parte, richiedere la correzione di qualunque errore materiale, tipografico o di calcolo contenuto nel lodo. Se ritiene giustificata la richiesta, l'Arbitro procede alla correzione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Ogni correzione, che avrà la forma di appendice separata sottoscritta dall'Arbitro in conformità all'art. 31 punto 3, forma parte integrante del lodo.

2. L'Arbitro, dopo aver sentito le parti ed entro 30 giorni dalla data del lodo, può correggere di propria iniziativa qualunque errore del tipo indicato nel punto che precede.

TITOLO VI - LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

Art. 35 – Anticipo spese del procedimento

1. Il Direttore della Camera Arbitrale, di seguito "Direttore", sulla base degli atti indicati negli artt. 10 e 12, stima in via provvisoria il valore economico della controversia e richiede alle parti, in eguale misura, un fondo parziale a copertura delle spese di procedimento indicate nell'art. 36 del Regolamento. Il valore economico della controversia viene stimato sulla base del complesso delle domande presentate da tutte le parti e delle relative richieste economiche, nonché in funzione dei provvedimenti urgenti e cautelari eventualmente richiesti.

2. Quando siano presentate una o più domande riconvenzionali, il Direttore può chiedere alle parti, in qualsiasi fase del procedimento, depositi separati per la domanda principale e per quella riconvenzionale.

3. Qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato, il Direttore determina l'entità del deposito che le parti devono effettuare quale fondo a copertura delle spese di procedimento.

4. In mancanza del versamento del fondo nel termine di giorni 15 dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Direttore della Camera Arbitrale e comunque entro il termine di costituzione di cui all'art. 12 del presente Regolamento, non sarà dato avvio alla procedura.

5. In caso di nomina dell'Arbitro di urgenza il pagamento del fondo spese da parte dell'istante dev'essere effettuato entro 5 giorni dalla richiesta formulata dal Direttore della Camera Arbitrale, in base alla tariffa allegata.

6. Tutti i pagamenti sono richiesti alle parti in eguale misura sino al termine del procedimento, salvo quanto previsto al punto 2.

7. Qualora una parte non provveda nei termini assegnati al pagamento richiesto, esso potrà essere effettuato dall'altra parte. In tal caso, l'importo relativo potrà essere riportato nel lodo quale credito a favore della parte adempiente.

8. Mancando anche solo un versamento, anche nel corso del procedimento, qualora vi siano più domande e

limitatamente alla domanda per la quale vi sia inadempimento, la Camera Arbitrale dichiara la sospensione del procedimento, i cui termini riprenderanno a decorrere da quando risulterà effettuato il pagamento mancante.

9. Decorsi due mesi dal ricevimento della comunicazione di sospensione, in assenza di pagamento la Camera Arbitrale archivia il procedimento anche limitatamente alla domanda per la quale vi sia inadempimento.

10. Nel corso del procedimento il Direttore può chiedere il versamento di un ulteriore fondo a copertura delle spese del procedimento.

Art. 36 – Liquidazione delle spese del procedimento

1. La liquidazione delle spese del procedimento di arbitrato, arbitraggio e perizia arbitrale è effettuata rispettivamente dagli Arbitri, dagli Arbitratori e dai Periti, in base all'allegata Tariffa dei servizi arbitrali, che forma parte integrante del presente Regolamento, previa verifica di conformità da parte del Direttore.

2. La liquidazione delle spese del Consulente Tecnico d'Ufficio viene effettuata dall'Arbitro o dal Collegio Arbitrale secondo i compensi professionali vigenti o, se opportuno, secondo equità.

3. Le spese del procedimento sono composte dalle seguenti voci:

a) gli onorari e i rimborsi spese degli Arbitri, determinati sulla base del valore economico della lite secondo la Tariffa allegata, tenendo altresì conto della complessità della controversia, della rapidità della procedura e del lavoro svolto dall'Arbitro, anche in funzione dei provvedimenti urgenti o cautelari da questi emessi nel corso del procedimento. In caso di Collegio, il Direttore può stabilire onorari differenziati per i componenti, in particolare per il Presidente rispetto agli altri membri;

b) gli onorari e le spese dei Consulenti Tecnici nominati d'ufficio;

c) le spese generali di segreteria e assistenza amministrativa e le altre spese previste nell'allegato Tariffario, spettanti alla Camera Arbitrale per l'attività di segreteria. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della Camera Arbitrale sono indicate nell'allegato a) del Regolamento.

4. Le parti sono tenute in solido al pagamento di tutte le spese liquidate.

5. Se il procedimento si conclude prima della costituzione dell'Arbitro, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dal Direttore, su parere del Consiglio Arbitrale, anche applicando onorari inferiori al minimo dei compensi arbitrali.

6. L'Arbitro, prima di redigere il lodo, dovrà sottoporre la liquidazione finale di tutte le spese del procedimento, compresi gli onorari arbitrali, ad approvazione del Consiglio Arbitrale, previo parere di conformità del Direttore. Il parere del Consiglio Arbitrale è vincolante.

TITOLO VII – PROCEDURA ACCELERATA

Art. 37 – Procedura

1. La Procedura Accelerata si applica al procedimento arbitrale nel quale l'importo in contestazione non ecceda € 350.000,00. Alla Procedura Accelerata si applicano le norme dei Titoli precedenti con i termini, per le parti e per l'Arbitro, ridotti della metà, fatti salvi i termini già previsti per l'adozione di misure cautelari ed urgenti. Il lodo deve essere depositato nel termine di 90 giorni dalla costituzione dell'Arbitro unico.

2. Il Consiglio Arbitrale provvede alla nomina di un Arbitro unico, qualora non scelto di comune accordo delle parti, se così previsto nella convenzione arbitrale.

La nomina dell'Arbitro viene tempestivamente comunicata alle parti con i mezzi previsti dall'art. 7.

3. Entro 5 giorni, ciascuna parte può comunicare, anche via e-mail, al Consiglio Arbitrale la ricusazione dell'Arbitro nominato per i motivi di cui all'art. 17 punto 1 del Regolamento.

Copia della comunicazione è inviata all'altra parte o alle altre parti, le quali hanno diritto di presentare le proprie osservazioni.

Art. 38 – Legge applicabile

1. L'Arbitro decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità, come previsto all'art. 19.

2. L'Arbitro, tenuto conto degli eventuali criteri di collegamento inderogabili, decide secondo la legge nazionale scelta dalle parti.

3. In difetto della concorde indicazione delle parti l'Arbitro applica la legge nazionale che ritiene appropriata, tenuto conto degli eventuali criteri di collegamento inderogabili, della natura del rapporto, della qualità delle parti, delle pattuizioni contrattuali, se presenti, e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

4. L'Arbitro terrà conto degli usi e dei principi generali del commercio internazionale.

TITOLO VIII – ALTRI PROCEDIMENTI

Art. 39 – Mediazione

Per i procedimenti di mediazione sarà applicato il Regolamento di mediazione approvato da questa Camera, iscritta al n. 48 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

Sarà applicato il Regolamento in vigore al momento del deposito della domanda di mediazione.

Art. 40 - Arbitraggio

1. Le parti, con domanda anche congiunta, possono chiedere la nomina di uno o più Arbitratori con l'incarico di determinare il contenuto di un elemento contrattuale.
2. La domanda, indirizzata alla Segreteria della Camera Arbitrale, deve contenere la generalità delle parti e dei loro rappresentanti, se nominati, l'esposizione dei fatti e la specifica indicazione dell'elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati.
3. L'Arbitratore od i componenti del Collegio degli arbitratori sono nominati dal Consiglio Arbitrale di cui all'art. 14.
4. All'Arbitraggio si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti, le norme del presente Regolamento.
5. L'arbitraggio deve concludersi nel termine di giorni 180 dalla nomina dell'Arbitratore.
6. Qualora previsto nell'atto costitutivo di società di persone e a responsabilità limitata, la risoluzione di contrasti sulla gestione della società verrà devoluta ad uno o più Arbitratori, nominati dal Consiglio Arbitrale. Il medesimo Consiglio Arbitrale, se previsto nell'atto costitutivo, provvederà alla nomina del Collegio avanti il quale proporre reclamo avverso la decisione assunta, nei termini e con le modalità previste nell'atto stesso. In difetto di previsione, il Consiglio Arbitrale nominerà un Collegio costituito da tre Arbitratori, che dovranno rispettare il termine di cui al precedente punto 5.

Art. 41 - Perizia contrattuale

1. Le parti possono chiedere, anche con domanda congiunta, la nomina di un Perito o di un Esperto, con l'incarico di effettuare constatazioni e accertamenti.
2. La domanda deve contenere le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, nonché l'esposizione dei fatti e l'allegazione dei relativi documenti e la specifica indicazione dell'oggetto della constatazione o dell'accertamento.
3. La domanda presentata da una parte deve essere comunicata all'altra, a cura della Segreteria, entro 10 giorni dal ricevimento. La parte convenuta può aderire alla domanda, sia formulando alla Segreteria il proprio consenso per iscritto, che esponendo le proprie ragioni e richieste in apposita memoria, da depositarsi presso la Segreteria nel termine di 10 giorni.
4. La mancata adesione dell'altra parte non incide sulla validità del procedimento.
5. Il perito o l'esperto sono nominati dal Consiglio Arbitrale di cui all'art. 14, tra coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla natura della perizia da effettuare.
6. La perizia deve essere conclusa nel termine di 60 giorni dalla nomina del Perito o Esperto.
7. La perizia è depositata in originale presso la Segreteria la quale, entro 10 giorni, comunica alle parti l'avvenuto accertamento e la liquidazione delle spese della procedura effettuata dal Perito od Esperto in base ai compensi allegati.
8. Il pagamento delle spese costituisce condizione sospensiva per l'invio della copia della perizia a ciascuna parte.

COMPENSI DEL SERVIZIO ARBITRALE

Diritti di avvio del procedimento arbitrale: € 100 + IVA. A carico della parte che attiva la procedura.

Diritti solo nomina Arbitro Unico / Collegio arbitrale: € 100 + IVA. Dovuti nel caso di istanza di nomina dell'Arbitro unico / Collegio arbitrale, senza amministrazione della procedura arbitrale. A carico della parte istante.

ONORARI ARBITRALI

Valore della lite	Arbitro unico	Collegio arbitrale
fino a 50.000	da 800 a 2.400	da 1.800 a 5.500
da 50.001 a 100.000	da 2.400 a 4.000	da 5.500 a 10.000
da 100.001 a 250.000	da 4.000 a 6.500	da 10.000 a 20.000
da 250.001 a 500.000,00	da 6.500 a 15.000	da 20.000 a 40.000
da 500.001 a 1.000.000	da 15.000 a 22.000	da 40.000 a 60.000
da 1.000.001 a 2.500.000	da 22.000 a 35.000	da 60.000 a 95.000
da 2.500.001 a 5.000.000	da 35.000 a 60.000	da 95.000 a 125.000
da 5.000.001 a 10.000.000	da 60.000 a 80.000	da 125.000 a 190.000
da 10.000.001 a 25.000.000	da 80.000 a 100.000	da 190.000 a 250.000
oltre 25.000.000	100.000 + 0,5% sull'eccedenza di € 25.000.000 Tetto massimo 150.000	250.000 + 0,25% sull'eccedenza di € 25.000.000 Tetto massimo 350.000

SPESE GENERALI DI SEGRETERIA E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Le spese generali di segreteria e assistenza amministrativa, a carico solidale delle parti, sono così calcolate:

Valore della lite	Spese generali
fino a 50.000,00	da 400 a 625
da 50.001 a 100.000,00	da 625 a 1250
da 100.001 a 250.000	da 1250 a 3125
da 250.001 a 500.000	da 3.125 a 4.125
da 500.001 a 1.000.000	da 4.125 a 6.125
da 1.000.001 a 2.500.000	da 6.125 a 12.125
da € 2.500.001 a € 5.000.000	15.000
da 5.000.001 a 10.000.000	20.000
da 10.00.001 a 25.000.000	27.000
oltre 25.000.000	27.000 + 0,05% sull'eccedenza di euro 25.000.000. Tetto massimo 65.000

Qualora la controversia sia di valore indeterminabile gli onorari applicabili saranno quelli dello scaglione da € 50.000 a 100.000 se di modesta importanza, maggiorabili sino al triplo se la controversia risulti di straordinaria importanza o particolare complessità.

I diritti di segreteria in tali casi saranno calcolati tra un minimo di € 625 ad un massimo di € 3.125, maggiorabili sino al triplo se la controversia risulti di straordinaria importanza o particolare complessità.

Altre spese (posta, fax, copie, ecc.): rimborso a piè di lista

Gli onorari sopra indicati si intendono al netto di IVA e oneri accessori.

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 1 – Accettazione Codice Deontologico

1. Tutti coloro che accettano la nomina ad arbitro in una procedura amministrata dalla Camera Arbitrale si impegnano a svolgere l'incarico secondo il Regolamento degli Arbitrati della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.

Art. 2 – Competenza

L'arbitro deve accettare incarichi che sappia di poter svolgere con adeguata competenza, secondo le sue qualificazioni professionali in relazione alla materia del contendere.

Art. 3 - Indipendenza

L'arbitro nominato deve garantire la propria indipendenza in ogni fase della procedura, e dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

Art. 4 - Imparzialità

L'arbitro nominato deve garantire la propria imparzialità nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

Art. 5 - Dichiarazione di indipendenza e imparzialità

1. Con l'accettazione, l'arbitro deve dichiarare la propria mancanza di relazioni o interessi con le parti, i loro difensori o rappresentanti o con l'oggetto della controversia, che possano ragionevolmente incidere sulla fiducia delle parti nella sua indipendenza ed imparzialità.
2. Il successivo accertamento di fatti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e non conferma in un nuovo procedimento.

Art. 6 - Arbitro nominato dalla parte

L'Arbitro nominato dalla parte può consultare la stessa o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del collegio arbitrale. Tali indicazioni non sono vincolanti per l'arbitro.

Art. 7 - Comunicazioni unilaterali

Durante la procedura arbitrale, l'Arbitro deve evitare ogni comunicazione unilaterale con le parti e i suoi difensori. Se ci avvenga, deve darne immediata notizia alla Camera Arbitrale affinché lo comunichi alle altre parti e agli altri Arbitri.

Art. 8 - Transazione e conciliazione

L'Arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

Art. 9 - Svolgimento del procedimento

1. L'Arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze al fine di consentire la partecipazione delle parti su un piano di assoluta parità e nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. L'Arbitro deve astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Camera Arbitrale.

Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza dal Collegio Arbitrale.

Art. 10 - Spese

1. L'Arbitro non può accettare alcun accordo diretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.
2. L'onorario dell'Arbitro è determinato esclusivamente secondo i compensi fissati dalla Camera Arbitrale, che si ritengono accettate dall'Arbitro quando accetta l'incarico.

L'Arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura in modo sproporzionato al valore della controversia.

Art. 11 - Violazione del Codice Deontologico

3. L'Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito dalla Camera Arbitrale che può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.